

forma: vi dolete voi se il povero contadino, scacciato dal suo campicello, si apposta sulla strada, per uccidere il suo potente avversario? Se un povero cittadino, ingannato dalle frodi di un usuraio, rompe la rete degl'inganni con un colpo di fucile, quando non può romperla con l'azione benefica delle leggi? Se non potendo aver mezzi per registrare in multa i suoi titoli e per pagare cancellieri ed uscieri, si vendica contro la società, cercando la difesa dei suoi dritti nelle agitazioni anarchiche?

Mettiamoci tutti di buona volontà allo studio del non ponderoso problema, e certamente riusciremo a risolverlo. (*Bene! Bravo! — Vari deputati vanno a congratularsi coll'oratore.*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Colombo-Quattrofrati.

Colombo-Quattrofrati. Onorevoli colleghi! Gli oratori che mi hanno preceduto trattarono ampiamente tutti i temi di studio che il bilancio della giustizia presenta.

Quindi l'ora tarda, la necessità di affrettare la discussione dei bilanci, e la convenienza di non ripetere malamente cose dette egregiamente da altri, mi fanno un dovere di essere brevissimo, e di limitarmi a trattare alcuni punti solamente, ed a svolgere l'ordine del giorno che ho avuto l'onore di presentare alla Camera.

Fra le tante riforme che l'opinione pubblica reclama nell'amministrazione della giustizia, una di quelle che io credo più urgenti ed indispensabili, forse al paragone di tante altre, è quella della procedura civile.

Il nostro Codice di procedura civile è irto di formalità fastidiose, dispendiose, lunghe, ed inutili; esso non risponde più ai bisogni del tempo, ed alle necessità d'una rapida amministrazione della giustizia. È quindi sentita evidente la necessità di introdurre alcune riforme, riforme che da lungo tempo sono reclamate dall'opinione pubblica, dal ceto forense, dalla magistratura.

Ma, come altri oratori che mi hanno preceduto, io non credo che qui sia necessaria una *instauratio ab imis*. L'esperienza ci ha provato quanto sia opera difficile e lunga la formazione di un Codice, specialmente di fronte alle necessità parlamentari, e come sia difficilissimo il poter far giungere quest'opera felicemente in porto. Io credo quindi che sia più conveniente di portare avanti al Parlamento alcune disposizioni le quali, innestandosi sul

nostro Codice di procedura che è organico, valgano a ringiovanirlo, a semplificarlo, ed a togliere di mezzo, nella parte in cui più non risponde ai bisogni del tempo, quegli inconvenienti che l'esperienza oramai ha messi in chiaro.

Intorno a tre punti io credo convenga che l'onorevole ministro guardasigilli porti specialmente la sua attenzione.

Credo convenga prima di tutto che egli prenda in esame i termini per l'appello e pel ricorso in Cassazione. È strano, egregi colleghi, che in tanta frequenza e facilità di comunicazioni, il termine dell'appello dalle sentenze dei tribunali sia di 60 e quello pel ricorso in Cassazione di 90 giorni. Questi termini io credo (lo accenno appena di volo) possono, senza alcuna difficoltà, essere abbreviati della metà. E penso che possono essere abbreviati maggiormente ancora, se si adotta per l'impugnativa della sentenza quella forma che il Codice di procedura penale ci insegna: vale a dire la dichiarazione ricevuta dalla cancelleria del tribunale che ha pronunziato la sentenza e la notificazione o a cura del cancelliere o a cura delle parti, senza però alcuna conseguenza di nullità e col solo obbligo di integrare il giudizio se la notificazione è irregolare.

Sorvolo anche su questo tema e vengo ad un altro.

Materia importante di studi e di riforme offre la procedura sommaria, la quale è oramai entrata nelle abitudini dei nostri tribunali, ed è diventata, provvidenzialmente, a mio avviso, la regola, mentre secondo il concetto del nostro Codice di rito civile, doveva essere l'eccezione.

Rispetto a questo non è necessario di venire avanti con riforme *ab imis*, con riforme sostanziali; basta soltanto che siano sanzionate per legge quelle norme che oggi la pratica forense ha escogitate per rendere più efficace e più spedita questa forma di rito.

Basta che a queste norme siano aggiunte alcune disposizioni le quali valgano a salvaguardare le parti dalle sorprese; come, ad esempio, l'obbligo della comunicazione dei documenti a mezzo della cancelleria, e l'obbligo della comunicazione delle comparse conclusionali e dei documenti qualche giorno prima dell'udienza stabilita per la trattazione della causa, ed altre riforme di questo genere, le quali sono state lungamente di-